

COMUNE DI PIANELLA

Provincia di Pescara

Originale deliberazione del consiglio comunale

N 10 del reg.

Oggetto: Legge 28.12.1995 n° 549-Modifiche discipline TOSAP.

data 29 / 2 / 1996

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 18,25, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti	Assenti
Sindaco:			
D'AMBROSIO	Giorgio	SI	
Consiglieri:			
CAVALLONE	Donato	SI	
CERRITELLI	Mario	SI	
DI BERARDINO	Dino	SI	
DI FABIO	Lino	SI	
DI LEONARDO	Sergio	SI	
GIAMPIETRO	Paolo	SI	
LUCIANI	Arturo	SI	
MANELLA	Taddeo	SI	
MARINELLI	Fabio		SI
MORELLI	Vittorio	SI	
PALUSCI	Aurelio	SI	
PIERDOMENICO	Manuela	SI	
PIETROLUNGO	Riccardo	SI	
RADUCCI	Giuseppe	SI	
VICARIO	Livio	SI	
ZUCCARINI	Annalisa	SI	
		Presenti N.	Assenti N.
		16	1

Gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. D'Ambrosio Giorgio nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Fino Matteo

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i sigg.: Vicario-Zuccarini-Pietrolungo

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento indicato in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
 - il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
 - il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità,
- ai sensi dell'art. 53 della legge 03.06.90, n. 142, hanno espresso parere favorevole.

Il Sindaco RIFERISCE/

La Legge 28/12/1995 n. 549 (Misure di Razionalizzazione della Finanza Pubblica), con l'Art. 3, commi da 59 a 67 incluso, ha introdotto, tra le altre previsioni, alcuni correttivi al Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, che regola l'applicazione della Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche.

Talune di queste modifiche comportano una eventuale azione Regolamentare da parte del Comune, che deve essere svolta entro il

Esaminando singolarmente le previsioni della Legge, possiamo evidenziare come alcune delle modifiche, erano già contenute nel Regolamento TOSAP vigente in Pianella, e tal'altre sono delle previsioni di Legge, immediatamente applicabili, senza modifiche Regolamentari, tutte favorevoli ai Contribuenti nella loro attuazione.

Concretamente, dall'esame di ciascun comma interessato dell'Art. 3, si può ricavare quanto segue :

comma 59 di immediata applicazione (senza necessità di Regolamentazione);

il comma 59, introduce delle novità in merito alla misura delle occupazioni di suolo pubblico.

L'arrotondamento continua ad essere effettuato, sulla misura della superficie, al metro quadro superiore.

Viene introdotta l'esenzione per le occupazioni inferiori al mezzo metro quadro sulla medesima area di riferimento.

Per area di riferimento si intende tutta quella su cui insiste l'occupazione.

Quindi se un soggetto ha 2 occupazioni di 0,30 mq. quelle occupazioni non sono esenti, per essere esenti le occupazioni debbono essere complessivamente inferiori al 1/2 mq, si tratta, riteniamo di situazioni residuali e minimali.

Questa disposizione, in virtù di quanto diremo in seguito non si applica ai Passi Carrabili.

comma 60, lett. a) di immediata applicazione (senza necessità di Regolamentazione);

la novità maggiore è rappresentata da questo comma, infatti è che, da ora in poi, la superficie di un Passo Carrabile sarà misurata nel modo seguente : la

giustizia, dato che, nella passata normativa era previsto un diverso trattamento nel caso che l'Utente fosse frontista di una condotta o di un allacciamento principale, caso in cui non avrebbe pagato, e di un utente che invece allacci su una diramazione, caso in cui la Tassa sarebbe stata dovuta.

comma 63 Il comma 63, prevede una serie di possibili esenzioni tra cui i Passi Carrabili, le autovetture pubbliche o private, le occupazioni che prevedono un pagamento inferiore alle Lit. 20.000.

In primo luogo, esaminando singolarmente i possibili interventi, bisogna sempre avere presente quanto esposto nelle precedenti considerazioni, in merito alla **Invarianza del gettito** ed alla impossibilità di aumento delle tariffe TOSAP oltre il 5% rispetto al 1995.

a) **passi carrabili** La possibilità di esonero dei passi carrabili, rappresenta in realtà una chimera inattuabile, sia per la necessità di garantire la invarianza di gettito, sia viste le previsioni del Codice della Strada che comunque prevedono il versamento di un corrispettivo a favore del Comune, per la tutela del diritto di accesso, corrispettivo, che in forma di canone (Art. 27, D.Lgs. 285/92), in questo caso, sostituirebbe la Tassa con l'aggravio, sia per gli utenti che per il Comune, della gestione di fatturazioni ed IVA a carico degli utenti; **Vantaggio**, quindi, più apparente che reale, rammentiamo che i Passi carrabili risultano, comunque, costruiti dal Comune o dalla provincia secondo le loro competenze.

b) **autovetture private e taxi**: non esistendo, in Pianella, parcheggi deliberati come tali, destinati ad autovetture ad uso privato, né posteggi per autovetture di trasporto pubblico, non risultano esistere le fattispecie interessate dalla norma.

c) **condotte idriche in area facente parte di comunità montana**: Il Comune di Pianella non fa parte di alcuna comunità montana, non esiste, quindi il presupposto per l'applicazione dell'a norma.

d) **efficacia retroattiva degli esoneri**: la norma prevede che i comuni che non abbiano applicato le voci di tassazione previste da questo comma 63, possano attribuire alle proprie deliberazioni efficacia retroattiva. Questa possibilità riguarda quei Comuni che, non avendo deliberato il Regolamento, non avevano messo in condizione i Contribuenti di effettuare la prevista autoliquidazione del Tributo, come prevista dall'Art. 50 del D.Lgs. 507/93, non avendo azionato lo strumento giuridico necessario, cioè il Regolamento.

Ovviamente i Comuni che abbiano Regolamentato e quindi applicato la Tassa, non rientrano in queste previsioni di Legge, in altre parole la attuazione è cosa differente dalla mancata riscossione.

Il Comune di Pianella non applica, per le occupazioni di suolo pubblico, oltre alla Tassa, canoni di affitto, anche perché manca del tutto uno strumento Regolamentare che ne fissi limiti, parametri e modalità di applicazione, non esiste quindi la condizione oggettiva prevista dalla Legge.

comma 66 Questo comma non rappresenta difficoltà di applicazione, dato che, in primo luogo l'utilizzo di palestre comunali o scolastiche, ne di stadi od impianti a ciò destinati, non può generare l'applicazione della Tassa Occupazione Aree Pubbliche, trattandosi di Edifici e non di aree.

comma 67 di immediata applicazione (senza necessità di Regolamentazione);

la previsione di Legge, non necessitando di alcuna regolamentazione, trova immediata applicazione, a condizione che ne ricorrano i presupposti.

E' da dire però che, nel caso in cui un soggetto, tra quelli previsti dalla norma, effettui una occupazione di suolo pubblico **superiore ai 10 metri quadri**, la tassa non è dovuta solo per la parte eccedente, ma **per tutta la superficie richiesta**, dato che l'esenzione scatta a patto che l'occupazione, nel suo complesso sia inferiore ai 10 mq., così che, necessariamente, si pagheranno anche i primi 10 metri quadri, ossia il tutto.

Visto quanto sopra detto, appare di interesse del Comune provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentito quanto riferito e proposto dal Sindaco;

Visti i disposti della Legge 28/12/95, n. 549, Art. 3, commi dal 59 al 67;

Visto il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, così come integrato e modificato dalla Legge 549/95;

Atteso che talune delle modifiche non richiedono particolare attività da parte dell'Ente, essendo immediatamente applicabili per Legge, segnatamente quelle previste dai commi 59, 60, 67, dell'Art. 3, L. 549/95;

Visto che le modifiche previste nei commi 63 lett. c) e d) dell'Art. 3, predetta Legge, non trovano rispettati i presupposti nel Comune di Pianella;

Visto che la facoltà di modifica prevista dalla Legge medesima, ai commi 62, 63 lett. b), 65, 66, pur non trovando immediata applicazione nel Comune di Pianella per inesistenza delle fattispecie de quo, rivestono comunque un interesse di equità fiscale, non incidendo in maniera significativa sul gettito della Tassa;

Visto che la facoltà di modifica prevista nei commi 61 punto 3, 63 lett. a) e lett. e), si scontra con l'esigenza di invarianza di gettito, e che talune di queste modifiche potrebbero introdurre diversi trattamenti per situazioni di fatto simili;

Dato atto che le tariffe in vigore rientrano negli ambiti di cui all'Articolo 45 D.Lgs. 507/93, così come modificato dalla Legge 549/95,

Vista la relazione del Sindaco, che qui integralmente si richiama

h-il presente deliberato integra ed annulla, le disposizioni in contrasto previste nel regolamento Comunale, approvato con atto consiliare n°57 del 03/08/94.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE


IL PRESIDENTE

Prot. N° 2892

13 MAR 1996

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n° 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.).

E' copia conforme all'originale.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione.

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 28-03-96, senza reclami. 13-3-96

- è divenuta esecutiva il giorno 2-4-96

() decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

() dell'atto (art. 46, comma 1);

() dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46, comma 4).

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

(X) avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di Pianello Val Tidone
 1235
 2-4-96
 Esaminato e visto M. L. ...
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 L. P. ... P. ...
 P. C. S.
 Pescara, li 2-4-96
 IL SEGRETARIO GENERALE
 P. ... illeggibili